



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al
n. 495 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso da:

~~CASATI CESARE~~

elettivamente domiciliato a Modena, via ~~Emilia Est 5.00~~ presso e
nello studio dell'avv. ~~Giuseppe Colombo~~ che lo rappresenta e difende
come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso l'avv. Nilla Barusi che lo rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero notaio Paolo Castellini del
23.12.2011 n. 77778/19476 rep.

RESISTENTE

EQUITALIA CENTRO SPA

91/2014
Sent. Nr. 91/2014
Del 18/03/2014
Dep. 18/03/2014
Fasc. Nr. 495/2013 RS
Cron. Nr. 760/2014

GIURE.IT



RESISTENTE CONTUMCE

In punto a : opposizione avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 18 marzo 2014

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 18 marzo

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19 aprile 2013 regolarmente notificato ~~Canale Canale~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS ed Equitalia Centro spa per proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. 395/2013/00001968/17/000.

Concludeva chiedendo che ove fosse stata accertata la debenza di eventuali somme per contributi con riferimento a quelli discendenti dai redditi del 2008 ove dimostrate anche nella corretta entità dall'ente resistente fossero dichiarate dovute solo nella misura del 30% percentuale corrispondente a quella relativa alle imposte versate per definire la lite fiscale pendente e comunque non dovuto alcunchè sia a titolo di sanzioni che di interessi come disposto dal legislatore per la definizione della lite con l'Amministrazione finanziaria.

Chiedeva, quindi, in subordine che nella denegata ipotesi di mancata sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo dell'avviso impugnato i resistenti fossero condannati a rimborsare quanto



versato nel corso del giudizio.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 24 giugno 2013 l'Inps chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine alla domanda di accertamento fiscale o in subordine che venisse disposta la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e nel merito il rigetto del ricorso.

Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.

Equitalia Centro spa nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace.

La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'udienza odierna.

Deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'Inps considerato che l'avviso di addebito opposto è stato emesso dall'Inps ed ha ad oggetto i contributi previdenziali e le relative sanzioni, non rilevando in contrario che la pretesa contributiva scaturisca dall'accertamento unificato dell'agenzia delle entrate.

Tanto premesso occorre, innanzitutto, ricostruire la disciplina normativa applicabile alla presente fattispecie.

L'art.10 co.1 d.lgs.n.241/1997, dispone: "I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del



tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce...".

L' art. 1 co.1 d.lgs. 18.12.1997, n. 462, poi, dispone: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi".

L'art. 39 co.12 D.L. 6.7.2011, n. 98 conv. con L. 15.7.2011, n. 111, infine, dispone: "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi



GIURETT



dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma".

L'art. 16 L. 27.12.2002, n. 289 richiamato dal precedente articolo



così prevede:

"1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
 - 1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
 - 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
 - 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio...

3. Ai fini del presente articolo si intende:...

- c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di



contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati ...

8... L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto”.

Orbene così ricostruita la disciplina normativa, stante il silenzio del legislatore sul punto, si pone la questione di quale sia la conseguenza della definizione delle liti fiscali ex art. 39 co.12 D.L. 98/2011 in relazione ai contributi previdenziali sul maggior imponibile oggetto dell'accertamento.

A questo proposito si sono prospettate varie soluzioni in dottrina e giurisprudenza.

Si ritiene, innanzitutto, che non sia condivisibile la tesi secondo cui la definizione della lite fiscale ex art. 39 co 12 del d.l n.98/2011 determinerebbe il venir meno degli obblighi contributivi e ciò in quanto la norma nulla dispone in proposito e considerato che la definizione della lite fiscale e l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio avanti alla commissione



tributaria vengono conseguite dal contribuente in virtù del pagamento della prescritta somma, determinata sulla base del valore di quella lite, mentre nulla viene versato a titolo di contributi previdenziali.

D'altro canto non è neppure persuasiva la tesi sostenuta dall'Inps e da parte della giurisprudenza secondo cui la richiesta di definizione della lite comporterebbe l'accettazione incondizionata dell'accertamento con la conseguenza che la definizione della lite tributaria ex art. 39 co 12 del d.l. n.98/2011 precluderebbe la possibilità di contestare, ai fini della debenza dei contributi previdenziali, l'accertamento di maggior reddito effettuato dall'Amministrazione finanziaria e, pertanto, l'Inps avrebbe diritto a riscuotere l'intero credito contributivo derivante dall'atto impositivo.

E', infatti, evidente che se riconoscimento o accettazione vi sono stati questi hanno riguardato non già l'accertamento nella sua interezza, ma solo la quota stabilita dal legislatore al fine di potere pervenire alla definizione della lite fiscale.

Non si ritiene nemmeno di aderire alla tesi secondo cui la definizione della lite fiscale e l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio avanti alla commissione tributaria non producono alcun effetto sulle controversie proposte davanti al giudice ordinario aventi per oggetto le pretese contributive avanzate dagli enti previdenziali ed assicurativi in quanto in questo modo si realizzerebbe una situazione anomala



rispetto all'ordinario quadro normativo per cui l'Inps sarebbe gravato, al posto dell'Amministrazione finanziaria, dell'onere di provare il fatto costitutivo, maggior reddito imponibile, delle sue pretese, affermato dall'Erario sulla base di potestà di accertamento sue proprie in via esclusiva (artt. 31 segg. d.P.R. 29.9.1973, n. 600) ed il sindacato giurisdizionale circa l'effettiva sussistenza di quel fatto costitutivo sarebbe esercitato nell'ambito di un processo disciplinato da norme diverse rispetto a quelle che regolano il processo tributario.

Come correttamente osservato in giurisprudenza (Tribunale di Trento 11 febbraio 2014) è, infatti, contraddittorio onerare l'istituto previdenziale della dimostrazione dell'esistenza di un fatto e cioè il maggior reddito la cui prova richiede l'esercizio di poteri di accertamento dei quali lo stesso istituto è privo, costituendo una peculiare prerogativa dell'Amministrazione finanziaria e sarebbe singolare esigere dall'Inps, solo perché la lite fiscale è stata definita, l'assolvimento di un onere probatorio che mai gli viene richiesto quando è l'Amministrazione finanziaria ad accertare la debenza dei contributi previdenziali nell'esercizio del potere ex art. 1 co.1 d.lgs. 462/1997.

Questo giudice non ritenendo convincenti le suddette tesi ritiene di aderire alla tesi prospettata da altra parte della giurisprudenza secondo cui al fine di colmare il vuoto legislativo nel caso di specie si può applicare analogicamente l'art. 2 co.3, parte prima d.lgs. 19.6.1997, n. 218, secondo cui "l'accertamento definito con

GIURET



adesione non rileva... ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi".

In particolare si condividono le motivazioni esposte in merito a questa tesi dalla pronuncia sopra citata del Tribunale di Trento che ha così argomentato: " Una soluzione equilibrata – che consente al contribuente-assicurante di avvalersi della definizione agevolata anche ai fini contributivi senza penalizzare eccessivamente gli istituti previdenziali creditori (quanto meno in misura non maggiore di quella stabilita dal legislatore per l'Amministrazione tributaria), nonché evita lo svolgimento di un giudizio spurio condotto nell'alveo e secondo la disciplina della giurisdizione ordinaria, ma avente per oggetto il prodotto dell'esercizio di una potestà autoritativa, qual è quella di accertamento tributario – può essere adottata attraverso l'applicazione analogica dell'art. 2 co.3, parte prima d.lgs. 19.6.1997, n. 218, secondo cui "l'accertamento definito con adesione non rileva... ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi".

E' noto che il presupposto dell'applicazione analogica è costituito dall'identità della ratio legis (art 12 co.2 prel cod.civ.), che nel caso in esame è rinvenibile nella necessità – in entrambe le ipotesi di composizione concordata (per di più di comune natura negoziale, almeno stando a Cass. S.U. 17.2.2010, n. 3677, la quale, in riferimento alla definizione delle liti fiscali ex art. 16 L. 289/2002,



ha così statuito: "la disposizione in esame non prevede alcuna rinuncia all'accertamento dell'imposta, il cui potere è già stato esercitato (ed è contestato nella sua legittimità), bensì esclusivamente autorizza l'amministrazione finanziaria a "transigere" l'esito (sempre incerto) della lite a determinate condizioni, che rappresentano i limiti dell'offerta di "disponibilità" alla transazione") – di conservare lo stesso parametro ai fini della quantificazione sia dell'imposta sia dei contributi previdenziali, attesa l'identità del presupposto costitutivo, comunque afferente al maggior reddito accertato."

Dal momento, quindi, che parte ricorrente ha conseguito la definizione della lite tributaria ex art. 39 co.12 D.L. 98/2011 versando una somma pari al 30% dell'imposta pretesa con l'avviso di accertamento il credito contributivo spettante all'I.N.P.S. nei confronti della parte ricorrente ammonta al 30% dell'importo (5.491,47) determinato nell'avviso di addebito a titolo di contributi previdenziali e, quindi, ad euro (€ 1830,49), con esclusione quindi delle sanzioni e degli interessi pretesi nell'avviso di addebito opposto.

Da quanto sopra esposto deriva che l'avviso di addebito deve essere annullato e ~~Carlo Carlo~~ deve essere condannato a corrispondere a titolo di contributi la somma di euro 1830,49.

Stante la reciproca soccombenza e la controvertibilità della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

GIURETT



P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.495/2013 così provvede :

- 1) Annulla l'avviso di addebito n.395 2013 00001968 17 000
- 2) Condanna ~~Cantile~~ ~~Cantile~~ a corrispondere all'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di euro 1830,49 a titolo di contributi
- 3) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 18 marzo 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



GIUDIZIO

